

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Opere Pubbliche, Politiche per il territorio, Politiche Ambientali

CONVENZIONE DGR564/2018

Relativa al “Progetto di assistenza tecnica e supporto alle attività per lo sviluppo di competenze tecniche in campo nivometeorologico e previsione del pericolo valanghe presso Dipartimento Opere Pubbliche, Politiche per il territorio, Politiche Ambientali” svolto da AINEVA per conto della Regione Abruzzo.

Tra le parti:

1. **REGIONE Abruzzo** -Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, di seguito indicato DPC, codice fiscale 80003170661, nella persona del Direttore Ing. Pierpaolo Pescara, domiciliato per la carica in L’Aquila, Via Salaria Antica Est n° 27 che interviene alla sottoscrizione del presente atto;
2. **AINEVA** - Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe, con sede in Trento, Vicolo dell’Adige, 27 - codice fiscale e P.I. 01432120226, rappresentata dal dott. STEFANO ZANNIER, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente della predetta Associazione;

Premesso:

- che il Sistema regionale di Protezione Civile della regione Abruzzo ha i compiti di assicurare le attività tecnico finalizzate alla realizzazione a scala regionale di una carta dei pericoli da valanga e di definire misure di prevenzione ed analisi del rischio, necessita di supporto ed assistenza tecnica in campo nivometeorologico;
- che per rispondere a tali esigenze è sorta la necessità di avvalersi di metodologie e procedure omogenee e codificate già attuate in altre regioni italiane;
- che AINEVA risulta essere un’Associazione avente esperienza pluriennale nelle attività di indirizzo tecnico e metodologico nello studio di elementi nivometrici e di prevenzione del pericolo da valanga, nonché Centro di Competenza del Dipartimento Protezione Civile nazionale.

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

AINEVA fornisce un supporto di consulenza tecnico - scientifica, mettendo a disposizione le proprie trentennali esperienze (anche ricavate dai Servizi Neve e Valanghe delle Regioni e Province associate) e conoscenze in qualità di Centro di Competenza per il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile (ai sensi dei decreti Capo del Dipartimento della protezione civile n. 4324 in data 11/09/2007 registrato presso l’Ufficio di Bilancio e Ragioneria il 28/09/2007 al n. 3018; n. 3593 in data 20/07/2011 registrato il 26/08/2011 al n. 3826) alle attività tecniche del Sistema regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo.

Art. 2

(Modalità e adempimenti per lo svolgimento)

L'attività di consulenza svolta da AINEVA si articolerà attraverso incontri periodici con la struttura regionale di protezione civile concordati e coordinati dal Servizio DPC029 anche in occasione delle riunioni ordinarie del Comitato Regionale Neve e Valanghe (CO.RE.NE.VA.).

AINEVA in particolare supporterà il Sistema regionale di Protezione Civile nella strutturazione ed organizzazione di un servizio di previsione valanghe e nella definizione di procedure per la gestione delle emergenze. In caso di conclamate emergenze, AINEVA potrà supportare la struttura regionale di protezione civile con affiancamento di personale esperto. In tali situazioni, la richiesta di supporto andrà formalizzata direttamente ad AINEVA, stabilendo modalità operative e eventuali oneri finanziari da concordare tra le parti.

Tutti gli aspetti inerenti il trattamento del personale individuato dalla Regione Abruzzo per la eventuale partecipazione ad iniziative programmate da AINEVA per il raggiungimento dei fini della presente convenzione (costi di trasferta, assicurazioni ecc.) sono da intendersi a totale carico e sotto la responsabilità della stessa Regione Abruzzo.

Art. 3

(Durata)

La durata della Convenzione è fissata in anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione.

Eventuali proroghe potranno essere richieste dal DPC, previa richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine della Convenzione.

Art. 4

(Onere finanziario)

Il corrispettivo complessivo forfetario è pari a Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) onnicomprensivo che graverà sul capitolo di spesa 151300/9 e viene così suddiviso:

- Euro 10.000/00 entro il 31.01.2019 dietro presentazione da parte di AINEVA di relazione sulle attività svolte nel periodo compreso tra la sottoscrizione della presente convenzione ed il 31.12.2018;
- Euro 2.000/00 entro il 30.09.2019 dietro presentazione da parte di AINEVA di una relazione complessiva sulle attività svolte nella stagione invernale 2018/2019.
- Euro 10.000/00 entro il 31.12.2019 dietro presentazione da parte di AINEVA di relazione sulle attività svolte nel periodo compreso tra il 30.09.2019 ed il 31.12.2019;
- Euro 2.000/00 entro il 31.08.2020 dietro presentazione da parte di AINEVA di una relazione complessiva sulle attività svolte nella stagione invernale 2019/2020.

Art. 5

(Pagamenti)

Il pagamento avverrà previo ricevimento di documenti contabili idonei e reportistica, entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, e sarà subordinato alla valutazione positiva con Nulla Osta da parte del Dirigente del Servizio DPC029 coordinatore delle attività.

In caso di valutazione negativa, AINEVA dovrà provvedere a quanto richiesto nella nota di comunicazione dell'esito della valutazione ed il pagamento sarà sospeso fino a valutazione positiva.

Art. 6

(Facoltà di recesso)

Si prevede la facoltà di rescissione per entrambe le parti per gravi motivi, previo preavviso scritto alla controparte di almeno 30 (trenta) giorni consecutivi prima del termine fissato per l'interruzione della prestazione. In tal caso il compenso dovuto sarà commisurato alla parte di lavoro svolto. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di L'Aquila.

Art. 7

(Clausola compromissoria)

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dal presente contratto e che non potranno essere definite in via amministrativa, saranno, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dal Direttore del DPC, uno da AINEVA ed un terzo in accordo dai primi due. In caso di disaccordo il terzo membro verrà designato dal Presidente del Tribunale di L'Aquila.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo i criteri di equità.

Art. 8

(Regime fiscale e oneri di registrazione)

Ai fini fiscali, le parti contraenti dichiarano che: - i corrispettivi previsti dalla presente convenzione non sono soggetti ad IVA in quanto relativi ad attività di natura istituzionale; - il presente atto è esente dall'imposta di bollo, in quanto stipulato tra un Ente pubblico territoriale ed un'Associazione costituita tra Enti pubblici territoriali, ai sensi dell'art. 16, tabella B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.;

- il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa, a cura e spese della parte richiedente.

Letto, accettato e sottoscritto,

L'Aquila li 7.8.2018

Il Presidente AINEVA

STEFANO ZANNIER

Firmato digitalmente da:Stefano Z
annier

Data:28/08/2018 14:58:22

Il Direttore DPC

PIERPAOLO PESCARA

PESCARA
PIERPAOLO
REGIONE
ABRUZZO
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
07.08.2018
10:05:41 UTC

